

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2006

**recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione della specie *Gallus gallus***

[notificata con il numero C(2006) 5281]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/759/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da riproduzione di *Gallus gallus* a livello di produzione primaria.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

(3) Al fine di raggiungere l'obiettivo comunitario gli Stati membri devono mettere in atto programmi nazionali per il controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione di *Gallus gallus* e sottoporli al parere della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003.

considerando quanto segue:

(4) Alcuni Stati membri hanno presentato i loro programmi nazionali per il controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione della specie *Gallus gallus*.

(1) L'obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci per individuare e controllare la salmonella e altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, in modo da ridurre la prevalenza e il rischio che essi comportano per la salute pubblica.

(5) Tali programmi sono stati ritenuti conformi alla normativa veterinaria comunitaria e in particolare al regolamento (CE) n. 2160/2003.

(2) Il regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di *Gallus gallus* e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 <sup>(2)</sup>, ha stabilito un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica nei gruppi

(6) Tali programmi nazionali di controllo devono pertanto essere approvati.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

<sup>(1)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1003/2005 (GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1168/2006 (GU L 211 dell'1.8.2006, pag. 4).

Sono approvati i programmi nazionali per il controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione della specie *Gallus gallus* presentati dagli Stati membri elencati nell'allegato.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2006.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Belgio	Lituania
Repubblica ceca	Ungheria
Danimarca	Paesi Bassi
Germania	Austria
Estonia	Polonia
Grecia	Portogallo
Spagna	Slovenia
Francia	Slovacchia
Irlanda	Finlandia
Italia	Svezia
Cipro	Regno Unito
Lettonia	

---